

*Religious conversion of spouse and nullity of canonical marriage: a case of intersection between exclusion of indissolubility and future condition (Partenopean and Appellate Interdiocesan Ecclesiastical Tribunal, coram Mauriello, Catanen - Neapolitana, January 29, 2025).*

**(May 21, 2025)**

The case that was the subject of the second instance trial held in the Partenopean Interdiocesan Ecclesiastical and Appellate Tribunal, affirmatively concluded by *coram* Mauriello on Jan. 29, 2025, arose from a complex matrimonial affair characterized by the post-nuptial conversion of one of the spouses to another religion.

This is a central issue in today's cross-cultural society increasingly characterized by heightened religious pluralism that sometimes emerges even in families<sup>1</sup>.

In Canon Law, the different denominational affiliation of the subjects assumes significance both at the constitutive stage of the marriage bond by reason of the impediments of *disparitas cultus* (can. 1086 CIC)<sup>2</sup> and *mixta religio* (can. 1124-1128 CIC)<sup>3</sup>, and in the presence of a subsequent conversion of one of the spouses at the stage of implementation of the marriage relationship when anchored in the genesis already at the premarital stage of a defect in the marriage consent.

The latter profile stands at the heart of the *coram* Mauriello of January 29, 2025, determining a case of intersection of two heads of nullity such as the exclusion of indissolubility (can. 1101 § 2 CIC)<sup>4</sup> and the future condition (can. 1102 CIC)<sup>5</sup> given the complex factual nuances of the matrimonial affair, in case, which needed judicial verification with a broader spectrum of inquiry that then crystallized in the simultaneous affirmative pronouncement for both heads of nullity.

---

<sup>1</sup> See ANTONIO FUCCHILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Turin, 2025, p. 525 ss.

<sup>2</sup> See RAFFAELE SANTORO, *Matrimonio canonico e disparitas cultus*, Editoriale Scientifica, Naples, 2018, p. 73 ss.

<sup>3</sup> See LUIGI SABBARESE, *Il matrimonio nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Urbaniana University Press, Vatican State, 2016, p. 333 ss.

<sup>4</sup> See FABIO BALSAMO, *Il diritto matrimoniale canonico*, in MARIA D'ARIENZO (ed.), *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Turin, 2024, p. 158.

<sup>5</sup> See PIETRO DE FELICE, *La condizione* (can. 1102), in RAFFAELE SANTORO, CLAUDIO MARRAS (edd.), *I vizi del consenso matrimoniale canonico*, Urbaniana University Press, Vatican State, 2012, p. 147 ss.

Specifically, in the course of the second instance trial, at the instance of the plaintiff's patron an extension of doubt was made by decreeing it as follows: "*Se consti la nullità del matrimonio in oggetto per l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore (can. 1101, § 2, C.D.C.) e tanquam in prima instantia per condizione de futuro apposta dall'attore (can. 1102, C.D.C.) e per errore dell'attore su una qualità della convenuta intesa direttamente e principalmente (can. 1097, § 2, C.D.C.)*".

In the coram Mauriello under commentary, the part devoted to the evidentiary regime of the two heads of nullity on which the affirmative decision is based, such as the exclusion of the indissolubility of the marriage bond and the future condition, which in this case meet and complement each other since the sense of the condition determines and leads to the *causa simulandi* and convinces of the existence of the positive act of will, assumes significant importance<sup>6</sup>. On the other hand, the College responds negatively on the head of the error on a quality of the person understood directly and primarily.

With regard to the exclusion of indissolubility, the College also through constant reference to rotary jurisprudence identifies a number of structural elements of the relevant evidentiary regime by pointing out that

«L'esclusione dell'indissolubilità, come del resto qualsiasi simulazione, è di difficile prova anche se non impossibile. Come si legge in una decisione coram Turnaturi: "*Difficilis generatim habetur simulationis probatio totalis vel partialis vel "quia agitur de actu interno et quia simulatio contra se duas habet iuris praesumptiones, favorem nempe quo matrimonium gaudet (can. 1060 CIC 1983; can. 1014 CIC 1917) et praesuppositum quod internus animi consensus sit conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis (can. 1101, § 1, CIC 1983; can. 1081, § 1 CIC 1917)*" (decisione coram dell'infrascritto Ponente, del 1° marzo, cit. p. 172, n. 13). *Tria generatim occurrunt in probatione quae passim recoluntur in nostris decisionibus, scilicet confessio simulantis, iudicialis et praesertim extraiudicialis, testibus fide dignis tempore insuspecto facta; gravis et proportionata simulandi causa, quae a causa contrahendi theoretice bene distincta, huic de facto praevaleat; circumstantiae antecedentes, concomitantes set subsequentes, quae patratam simulationem nedum possibilem sed probabilem credibilioremque reddant.*" (decisione coram Turnaturi del 10 aprile 2003, in RRD, vol. XCV, n. 14).

<sup>6</sup> PARTENOPEAN AND APPELLATE INTERDIOCESAN ECCLESIASTICAL TRIBUNAL, *Coram Mauriello*, Catanen - Neapolitana, January 29, 2025, n. 12.

La decisa volontà di escludere l'indissolubilità si desume, allora, innanzitutto dalla confessione del simulante, che costituisce l'oggetto e l'inizio della prova e che può avere piena "*vis probandi*" ove sussistono altri elementi che la corroborano (cfr. can. 1536, 2) cioè testi, documenti o circostanze.

Particolare rilevanza nelle ipotesi di simulazione deve riconoscersi alla *causa simulandi*.

La *causa simulationis* deve essere ben determinata e gravemente proporzionata e deve aver condizionato e determinato la "*prava voluntas*" del contraente alla simulazione. Si afferma, infatti, "*causa proxima plerumque insidet in positivo dubio de futura felicitate coniugii cum firma recusatione, ob immodicum libertatis et proprii ac utilitatis amorem, aequo ferendi animo adversam fortunam et sese subiciendi, omni in casu, perpetui servituti, quam vinculum secumfert. Causa remota requirenda in forma mentis contrahentis, saepe enutrita generali admissione divortii et malis propinquorum exemplis, maxime si compertum habeatur contrahentem audacter respuisse quod optime sciebat Ecclesiam de re sentire et pubere*" (cfr. decisione coram Huot, del 5 luglio 1975, in SRRD, vol. LXVI; decisione coram Serrano del 18 aprile 1986, in RRD, vol. LXXVIII).

Sempre in materia di prove "*circumstantiae antecedentes, concomitantes et posteriores cribrandae erunt*", poiché, come insegna la giurisprudenza della Rota, anche i fatti sono importanti. Si legge in una decisione coram Monier del 8 novembre 2002 "*circumstantiae quoque antecedentes, concomitante set subsequentes, quae simulationem probabilem reddant, aestimanda sunt. Inter eas perscrutare oportet simulantis educationem, moralia principia, personales persuasiones necnon causas separationis et divortii. De re animadvertit Exc.mus Decanus Noster: "Praeter indolem et institutionem asserti simulantis, prae oculis insuper habenda est eiusdem vivendi agendique ratio nedum religiosa, sed et socialis. Pariter attendendi sunt loci et domestici mores, et bi instantes exstiterint dissuasiones a nuptiis contrahendis investigandum est quam de causa, haud obstantibus dehortationibus parentum et amicorum, ad matrimonium in facie Ecclesiae sese determinaverit contrahens, qui nunc assumit se consensum simulasse."* (decisione coram Funghini del 29 gennaio 1997, *ibid.*, vol. LXXXIX, n. 4) - (decisione coram Monier del 8 novembre 2002 in RRD, vol. XCIV, n. 7)»<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> PARTENOPEAN AND APPELLATE INTERDIOCESAN ECCLESIASTICAL TRIBUNAL, *Coram Mauriello, Catanen - Neapolitana*, January 29, 2025, n. 7.

Furthermore, with reference to the not easy evidentiary regime of the future condition, the College points out that

«La prova della condizione non è affatto facile; essa è possibile quando concorrono simultaneamente vari elementi.

Tra questi, la confessione delle parti, soprattutto extragiudiziale, resa in tempo non sospetto e confermata in giudizio da testi degni di fede; difatti, affinché la condizione abbia rilevanza sulla validità del patto matrimoniale è necessario che l'evento condizionante entri a far parte del consenso.

In altri termini, è necessario che la persona intenda legare la validità del matrimonio all'avverarsi della condizione, per cui la condizione deve essere posta con atto positivo di volontà e deve durare fino al matrimonio, senza essere revocata antecedentemente; non è necessario che detta volontà sia esplicita, ma occorre che sia riconosciuta esternamente: *“Nam conditio expressa est, si voluntatis actus positivus tertiis planus ac evidens apparet; tacita, si voluntas positiva, etsi contrahentis animo interna, quoquo modo certa est”* (c. Boccafolà, dici 27.5. 1987, in RRDec., LXXIX, p. 323). Sicuramente da essa deve emergere la prevalenza del fatto dedotto in condizione rispetto allo stesso matrimonio, al punto da dimostrare che il nubente sarebbe stato disposto a rinunciare al coniugio se avesse saputo dell'assenza del fatto stesso.

In rapporto a ciò, la Giurisprudenza rotale riconosce nell'elemento del dubbio un valido contributo per valutare il consenso condizionato, inteso nel senso che da un punto di vista psicologico nessuno è spinto a formulare una condizione se non è angosciato da qualche incertezza, sia essa oggettiva o soggettiva o patologica *“Qui de aliqua circumstantia non dubitat, in psicologica impossibilitate versatur necessitatem erigendi ad modum conditionis sine qua non contractus ineundi”* (c. Felici, dici 17.06.1956, in RRDec., XLVIII).

Il dubbio, dunque, coincide con l'incertezza.

Altri due criteri sono adoperati per l'accertamento della sussistenza di una vera e propria condizione: il *criterium aestimationis*, che costituisce un criterio soggettivo pre e postnuziale e che si concretizza nell'importanza attribuita dal soggetto all'evento, circostanza o fatto posto in condizione in rapporto all'instaurazione della vita coniugale, e che talvolta diviene oggetto di una particolare predilezione da condizionare il consenso, e il *criterium reactionis*, elemento di prova indiretto postnuziale, consistente nella valutazione del comportamento tenuto dal soggetto al mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione.

Si denota che il soggetto è vittima di un moto psicologico che si esterna nel dispiacere e nella frustrazione derivata dalla delusione per il mancato avverarsi della condizione. La rottura della convivenza coniugale, immediata o comunque relativamente vicina alla scoperta, rappresenta un segnale ulteriore di aver condizionato il consenso; se, invece, la convivenza coniugale dovesse ugualmente continuare, protraendosi nel tempo, risulta legittimo dubitare dell'effettiva apposizione della condizione da parte del nubente (A. D'Auria, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma 2003, p. 229).

In ogni caso, però, la Giurisprudenza rotale è orientata nel valutare il peso e il significato della *reactio*, non tanto sulla base del criterio cronologico, quanto piuttosto su quello qualitativo; in forza di ciò non è tanto importante verificare l'immediatezza del comportamento del *conditionem ponens*, ma il modo di reagire di costui, da valutarsi caso per caso sulla scorta delle concrete circostanze presenti nella fattispecie (cfr. c. Raad, dieci 9.10. 1980, in RRDec., LXXII, p. 645).

Ne deriva che fanno da corollario le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, le quali manifestano un *continuum vitae*, logico e coerente, dell'autore della condizione (cfr. c. Ortaglio, dieci 26.02.2004, TERC, n. 4)<sup>8</sup>.

Again, *coram* Mauriello punctiliously traces a series of fundamental elements on the procedural level for the proof of heads of nullity such as the exclusion of indissolubility and the future condition which, in this not widespread case, coexist in the same procedural part, making even more complex the search for that moral certainty placed at the basis of an ecclesiastical judgment of matrimonial nullity (can. 1608 §1 CIC)<sup>9</sup>, which «implies carrying out a discernment to which the entire case, especially the preliminary investigation, is called»<sup>10</sup>.

**RAFFAELE SANTORO**

<sup>8</sup> PARTENOPEAN AND APPELLATE INTERDIOCESAN ECCLESIASTICAL TRIBUNAL, *Coram* Mauriello, Catanen - Neapolitana, January 29, 2025, n. 9.

<sup>9</sup> Cfr. PAOLO PALUMBO, *Il diritto processuale canonico. Il processo di nullità del matrimonio*, in MARIA D'ARIENZO (ed.), *Manuale di diritto canonico*, cit., p. 189.

<sup>10</sup> FRANCHIS, *Address to the Officials of the Tribunal of The Roman Rota for the inauguration of the Judicial Year*, January 25, 2024, p. 2, whose full text is published on the official website of the Holy See ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)).



**TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO PARTENOPEO  
E DI APPELLO**  
**Largo Donnaregina, 24 – 80138 Napoli**

*Coram Corrado Mauriello*

CATANEN – NEAPOLITANA

NULLITATIS MATRIMONII

PRAT. N.

 diritto & religioni

SENTENZA IN II GRADO DI GIURISDIZIONE

29 gennaio 2025

---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO  
PARTENOPEO E DI APPELLO  
NAPOLI

---

CATANEN – NEAPOLITANA  
PRAT. N.:  
N. M.:

\* \* \*

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno 2025, il giorno 29 gennaio, sotto il Pontificato di Papa Francesco, i sottoscritti giudici:

- P. Romualdo GAMBALE, Presidente del Collegio
- Dott. Corrado MAURIELLO, Giudice Istruttore e Ponente
- Sac. Juan Fernando RAMIREZ, Congiudice;

costituiti in Collegio giudicante e riuniti legittimamente nella Sede del Tribunale Interdiocesano Partenopeo e di Appello, dopo aver esaminato gli atti di causa relativi all'istanza di dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato in data 12 settembre 2003, nella chiesa parrocchiale di "Sacro Cuore di Gesù" nel Comune di Biancavilla (Ct), Arcidiocesi di Catania, tra i Sig.ri:

....., parte attrice, rappresentata e difesa in giudizio dal ch.mo avv. ....

e

....., parte convenuta, regolarmente citata, ma assente dal giudizio;

- esaurita la fase dibattimentale, in cui hanno preso parte quale Difensore del Vincolo, la dott.ssa Rosanna CACACE ed il Patrono della parte attrice;

hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in II grado di giurisdizione.

FATTISPECIE

1. I sig.ri ..... si conobbero nel marzo del 1997, in un Pub a ..... di dove entrambi sono originari.

All'epoca l'attore contava all'incirca 19 anni e frequentava la facoltà di scienze politiche a ..... di un anno più giovane, era in procinto di diplomarsi alle scuole superiori.

Laddove intenzionalmente si rividero iniziarono una frequentazione amicale che, dopo breve tempo, sfociò in un fidanzamento.

Quest'ultimo è durato circa 6 anni e per la maggior parte è stato vissuto a distanza, sia perché in un primo momento l'attore frequentava l'Università a ..... e poi, successivamente, a partire dal 1999, perché egli si arruolò nell'Arma dei carabinieri con destinazione dapprima a ....., poi a ....., successivamente a ....., a ....., ed infine a .....

I due si vedevano all'incirca una volta ogni 15 giorni e quando ciò avveniva la convenuta aveva poca libertà, in quanto i suoi genitori erano tradizionalisti.

Le due famiglie erano a conoscenza del loro fidanzamento e, pertanto, l'attore frequentava casa della convenuta e questa faceva lo stesso.

Fu la convenuta a proporre il matrimonio come possibilità, in ragione dei continui spostamenti dell'attore, di poter dare stabilità al loro rapporto, anche perché ..... non ha potuto mai raggiungere..... presso le sedi di destinazione.

Durante il periodo di fidanzamento ..... originariamente di religione cattolica, si è sempre più avvicinata a una congregazione dei testimoni di Geova – i di lei genitori, in specie la di lei madre, erano loro simpatizzante, mentre suo nonno ed alcuni suoi zii, erano già testimoni di Geova – diventando questo motivo di litigi ed incomprensione tra le parti.

Infatti, per l'attore era *conditio sine qua non* condividere il futuro coniugale con una donna che fosse, come lui, cattolica.

..... cercava di rassicurare ..... dicendogli che non avrebbe mai lasciato la religione cattolica ed anche che avrebbe educato i loro figli secondo la stessa.

Nonostante ciò, nell'animo dell'attore non si sopivano le preoccupazioni che la convenuta potesse cambiare idea.

Egli nell'imminenza del matrimonio ha più volte pensato di lasciarla, ma poi è tornato sui suoi passi, in quanto ormai erano avviati i preparativi e, inoltre, non voleva arrecare un dispiacere alle due famiglie ed a ..... verso le quali si sentiva moralmente obbligato.

Nel suo animo, però, in ragione delle sue preoccupazioni si ripropose di separarsi da lei laddove, durante il matrimonio, l'attrice avesse aderito alla congregazione dei testimoni di Geova e non avesse educato i loro figli alla religione cattolica.

2. Il matrimonio è stato celebrato il ....., chiesa parrocchiale del “.....” nel Comune di ..... (...), Arcidiocesi di Catania.

Il matrimonio è stato consumato in modo non idoneo alla procreazione, in quanto l'attore voleva essere sicuro dei comportamenti che avrebbe assunto ..... relativamente al suo orientamento religioso.

Le parti andarono ad abitare a ....., dove l'attore prestava servizio. Nel 2005 è nata ..... Nel 2007 ..... venne nuovamente trasferito, questa volta a ..... A questo punto ..... e ..... tornarono a vivere a ..... dove l'attore le raggiungeva all'incirca ogni 20 giorni.

È stato proprio durante questo periodo, anche in ragione della poca presenza dell'attore in famiglia, che la convenuta fu completamente risucchiata dal gruppo locale dei testimoni di Geova. Ciò fu anche agevolato dalla circostanza che la di lei sorella iniziò a frequentare il capo del gruppo.

Nel 2009 l'attore fu soggetto ad un altro trasferimento a ....., dove si trasferirono anche..... e la piccola .....

Fu proprio a ..... che ..... realizzò che ormai .....faceva parte a tutti gli effetti del gruppo locale dei testimoni di Geova, in quanto frequentava la “sala del regno” portando con sé anche .....

Tutto precipitò definitivamente quando la convenuta ed i suoi familiari organizzarono il battesimo di .....

A questo punto l'attore non si è più sentito legato alla convenuta anche se non si è attivato subito per la separazione legale solo per il bene della loro figlia.

Le parti ormai erano distanti ed arrivavano a litigare quasi tutti i giorni.

L'attore si è attivato per la separazione legale dopo qualche anno solo per aspettare che sua figlia diventasse più grande, anche se ormai conduceva una vita come se fosse già separato iniziando anche a frequentare un'altra donna.

È seguita separazione e divorzio.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

3. Questa causa è stata oggetto di trattazione, in primo grado di giudizio, dal Tribunale Ecclesiastico Siculo, che al dubbio cristallizzato nella formula:

*“Se consti la nullità di questo matrimonio: Per esclusione dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale da parte dell’attore, a norma del canone 1101 §2 del C.D.C.”* (Sent., I, 10), rispondeva con sentenza negativa, in data 26 gennaio 2022, poi pubblicata il 4 aprile 2022.

Interposto appello dal Patrono attoreo, avv. ...., presso il Tribunale di *prime cure*, nei termini di legge, lo stesso veniva proseguito, con il deposito dei motivi di Appello, presso questo nostro Tribunale.

Così, il 7 marzo 2023 veniva costituito il Collegio giudicante, in questo II grado di giudizio, nelle persone di: P. Romualdo Gambale, Presidente del Collegio; Dott. Corrado Mauriello, Giudice Istruttore e Ponente; Sac. Juan F. Ramirez, Congiudice.

Veniva, inoltre, designato con lo stesso decreto la dott.ssa Rosanna Cacace, quale Difensore del vincolo sostituto.

In pari data è stata anche decretata l’ammissione dell’appello; notificato il Collegio giudicante e la citazione in giudizio, unitamente alla proposta del dubbio, nella formula: *“se consti la nullità del matrimonio in oggetto per l’esclusione d’indissolubilità da parte attrice (Can. 1101, § 2, CDC)”*.

Il 22 marzo 2023 ci perveniva istanza del Patrono attoreo con la quale lo stesso reiterava la propria richiesta, già formulato precedentemente nel proprio atto di appello, chiedendo l’ampliamento del dubbio di causa, *tamquam in prima instantia*, anche per i capi della condizione apposta dall’attore, ex can. 1102, CDC, nonché per errore dell’attore circa una qualità della parte convenuta da lui intesa direttamente e principalmente, ex can. 1097, § 2, CDC.

Il 30 marzo 2023 la parte convenuta inviava propria dichiarazione.

In pari data tenuto conto dell’istanza attorea, ritenuta fondata, a norma dei Cann. 1513, §§ 1 e 2, e 1676, § 2, CDC, si cristallizzava, *ex officio*, il dubbio di causa nella formula: *“Se consti la nullità del matrimonio in oggetto per l’esclusione dell’indissolubilità da parte dell’attore (can. 1101, § 2, C.D.C.) e tanquam in prima instantia per condizione de futuro apposta dall’attore (can. 1102, C.D.C.) e per errore dell’attore su una qualità della convenuta intesa direttamente e principalmente (can. 1097, § 2, C.D.C)”*.

Dopo una prima citazione delle parti, presso questo nostro Tribunale, si è ritenuto opportuno predisporre una trasferta a Catania per sentire le parti ed i testi *in loco*.

Venivano così sentiti, presso la Curia Arcivescovile di Catania la parte attrice ed i suoi testi, il 28 luglio 2023.

La parte convenuta non compariva e neppure giustificava la propria assenza, come del resto faceva anche un di lei teste.

Si disponeva ulteriore citazione per rogatoria della convenuta.

Questa citata dal Tribunale rogato non si presentava e né giustificava la propria assenza.

Il Tribunale Etneo riteneva opportuno ricitarla per il 14 maggio 2024. La parte convenuta non si presentava, anche se inviava propria dichiarazione.

Pertanto, il 22 maggio 2024 veniva dichiarata assente dal giudizio, a norma del can. 1592, §§ 1 e 2 del CIC e art. 138 della *DC*.

4. Conclusasi la fase istruttoria, la pubblicazione degli atti è stata decretata in data 18 giugno 2024, a cui seguiva, il 31 ottobre 2024, la *conclusio in causa*.

Il Difensore del Vincolo ha depositato le sue *Animadversiones*, il 21 novembre 2024, nelle quali concludendo si rimetteva alla giustizia di questo Tribunale (Cf., *Animad.*, 8).

Il Patrono di parte attrice ha presentato il proprio *Restrictus* il 27 novembre 2024.

Oggi Noi Giudici, con questa nostra sentenza di secondo grado, dobbiamo rispondere al dubbio così come concordato.

#### IN DIRITTO

L'ESCLUSIONE DELL'INDISSOLUBILITÀ DEL VINCOLO (CAN. 1101, § 2, CDC).

5. Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento (can. 1056 CIC).

Il Concilio Vaticano II, dopo aver posto in rilievo che il matrimonio è un istituto naturale voluto da Dio, afferma “*questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità*” (cost. Gaudium et

spes, n. 48).

Nella visione personalistica l'unità e l'indissolubilità sono chiare espressioni della donazione totale delle persone dei coniugi, che è alla base della visione cristiana del matrimonio.

Essendo l'indissolubilità una proprietà che deriva dalla stessa natura specifica del matrimonio ed essendo proprietà essenziale, non si può escludere senza celebrare invalidamente il matrimonio. In altre parole, volere il matrimonio non è possibile senza che la volontà abbia come oggetto il matrimonio con tutti i suoi elementi e proprietà essenziali, tra i quali anche l'indissolubilità.

La relazione coniugale per sua natura è permanente; pertanto, chi celebra il matrimonio con la positiva intenzione di non volerlo accettare come vincolo perpetuo, celebra invalidamente.

6. L'esclusione dell'indissolubilità può essere assoluta o ipotetica, ma deve sempre derivare da un atto positivo di volontà affinché valga ad inficiare l'essenza del consenso matrimoniale.

Relativamente all'esclusione del *bonum sacramenti* dottrina e giurisprudenza sono state sempre, infatti, concordi che a determinare la fattispecie giuridica stabilita nel can. 1101, § 2 e, quindi, la nullità del matrimonio, non basta la sola convinzione del nubente circa la possibilità o opportunità del ricorso al divorzio, ma si richiede espressamente che il nubente, con un atto positivo di volontà, escluda dal celebrando matrimonio il *bonum sacramenti*.

La simulazione sia totale che parziale del consenso matrimoniale può esistere solo per "*actum positivum voluntatis*", come ricorda anche il Sommo Pontefice nell'Allocuzione alla Rota Romana: "*La tradizione canonistica e la giurisprudenza rotale, per affermare l'esclusione di una proprietà essenziale o la negazione di una essenziale finalità del matrimonio, hanno sempre richiesto che queste avvengano con un positivo atto di volontà*" (*Allocutio ad Rotam Romanam*, dieci 21 ianuarii 2000, in AAS 92 (2000) p. 352).

La ragione è ovvia: il *consensus matrimonialis*, in cui consiste essenzialmente il matrimonio, è un atto specifico di volontà; pertanto a modificare, neutralizzare, rendere vuoto e nullo quest'atto di volontà si richiede un altro atto specifico e positivo di volontà contrario, cioè difforme da quelle che è il vero atto matrimoniale. La semplice convinzione, infatti, può restare a livello astratto e non entrare nell'attuazione della volontà.

La simulazione del consenso ha così origine in uno specifico atto di volontà di esclusione, libero

e cosciente, che implica una falsificazione oggettiva e volontaria del contenuto coniugale del segno nuziale (P.J Viladrich, Il consenso matrimoniale, p. 322).

Una mentalità divorzista, un semplice errore non incide sulla validità del matrimonio ma è richiesta una decisione che escluda la perpetuità del vincolo. Si legge in una decisione coram Ecc.mo Stankiewicz: *“Talis exclusio ut irriat consensum matrimonialem, qui est actus voluntatis mutuae donationis personarum (can. 1057 § 2) etiam actu voluntatis, et quidem positivo, perfici debet (can. 1101 § 2) licet actus ille fieri possit explicitus vel implicitus, idest qui actu necessario continetur, actualis seu elicitus tempore praestationis consensus, vel saltem virtualis, qui antea elicitus virtualiter perseverat tempore manifestationis consensus. Hic autem positivus actus voluntatis confundi nequit cum mera inclinatione vel desiderio non sese ligandi vinculo indissolubili propter defectum requisitae firmitatis actus. Item differt a vago incertoque proposito divertendi quod non excedit meram veilletatem, a voluntate generica seu habituali quae animi dispositionem tantum ostendit, dein a voluntate sic dicta interpretativa, connexa cum simplici errore qui consensum non vitiat. Simil modo differt hic actus a praevisione futuri divertii, quae voluntatem non tangit vel a voluntate negativa, quae inertiam ac indifferentiam erga indissolubilitatem importat, quia ad matrimonium valide ineundum non requiritur ut contrahentes indissolubilitatem vinculi positivo voluntatis actu acceperent. Actuatio enim huius proprietatis essentialis matrimonii immediate non causatur voluntate contrahentium, sed voluntate divina. Quare ad validitatem consensus non requiritur ut contrahentes indissolubilitatem positive intendant, sed sufficit ut haec proprietates positivo voluntatis actu non excludatur”* (decisione coram STANKIEWICZ del 19 maggio 1988, in RRD, vol. LXXX).

È affermato, ancora, in altra decisione rotale: *“lex positiva clarissimis verbis decernit non sufficere merum errorem (can. 1099) ad inducendam nullitatem matrimonii, sed requiri actum positivum voluntatis excludentis vinculi perpetuitatem; quod sane necessarium consecrarium exstat sive principis generalis, iuxta quod non intellectus sed voluntas operatur illa tantummodo cum sit facultas passiva, sive principii specialis in iure matrimoniali iuxta quod matrimonium fit consensu partium seu actu voluntatis quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium. (can. 1057)”* (decisione coram POMPEDDA del 21 aprile 1986, in RRD, vol. LXXVIII, n.3).

7. L'esclusione dell'indissolubilità, come del resto qualsiasi simulazione, è di difficile prova anche se non impossibile. Come si legge in una decisione coram Turnaturi: *“Difficilis generatim habetur simulationis probatio totalis vel partialis vel “quia agitur de actu interno et quia simulatio contra se duas habet iuris praesumptiones, favorem nempe quo matrimonium gaudet (can. 1060 CIC 1983; can. 1014 CIC 1917) et praesuppositum quod internus animi consensus sit conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis (can. 1101, § 1, CIC 1983; can. 1081, § 1 CIC 1917)”* (decisione coram dell'infrascritto Ponente, del 1° marzo, cit. p. 172, n. 13). *Tria generatim occurrunt in probatione quae passim recoluntur in nostris decisionibus, scilicet confessio simulantis, iudicialis et praesertim extraiudicialis, testibus fide dignis tempore insuspecto facta; gravis et proportionata simulandi causa, quae a causa contrahendi theoretice bene distincta, huic de facto praevaleat; circumstantiae antecedentes, concomitante set subsequentes, quae patratam simulationem nedum possibilem sed probabilem credibilemque reddant.”* (decisione coram TURNATURI del 10 aprile 2003, in RRD, vol. XCV, n. 14).

La decisa volontà di escludere l'indissolubilità si desume, allora, innanzitutto dalla confessione del simulante, che costituisce l'oggetto e l'inizio della prova e che può avere piena *“vis probandi”* ove sussistono altri elementi che la corroborano (cfr. can. 1536, 2) cioè testi, documenti o circostanze.

Particolare rilevanza nelle ipotesi di simulazione deve riconoscersi alla *causa simulandi*.

La *causa simulationis* deve essere ben determinata e gravemente proporzionata e deve aver condizionato e determinato la *“prava voluntas”* del contraente alla simulazione. Si afferma, infatti, *“causa proxima plerumque insidet in positivo dubio de futura felicitate coniugii cum firma recusatione, ob immodicum libertatis et propri ac utilitatis amorem, aequo ferendi animo adversam fortunam et sese subiciendi, omni in casu, perpetui servituti, quam vinculum secumfert. Causa remota requirenda in forma mentis contrahentis, saepe enutrita generali admissione divortii et malis propinquorum exemplis, maxime si compertum habeatur contrahentem audacter respuisse quod optime sciebat Ecclesiam de re sentire et pubere”* (cfr, decisione coram Huot, del 5 luglio 1975, in SRRD, vol. LXVI; decisione coram Serrano del 18 aprile 1986, in RRD, vol. LXXVIII).

Sempre in materia di prove *“circumstantiae antecedentes, concomitantes et posteriores cribrandae erunt”*, poiché, come insegna la giurisprudenza della Rota, anche i fatti sono importanti. Si legge in una decisione coram Monier del 8 novembre 2002 *“circumstantiae quoque antecednetes,*

*concomitante set subsequentes, quae simulationem probabilem reddant, aestimanda sunt. Inter eas perscrutare oportet simulantis educationem, moralia principia, personales persuasiones ne non causas seprationis et divertii. De re animadvertit Exc.mus Decanus Noster: “Praeter indolem et institutionem asserti simulantis, prae oculis insuper habenda est eiusdem vivendi agendique ratio nedum religiosa, sed et socialis. Pariter attendendi sunt loci et domestici mores, et bi instantes exstiterint dissuasiones a nuptiis contrahendis investigandum est quanam de causa, haud obstantibus dehortationibus parentum et amicorum, ad matrimonium in facie Ecclesiae sese determinaverit contrahens, qui nunc assumit se consensum simulasse.”* (decisione coram Funghini del 29 gennaio 1997, *ibid.*, vol. LXXXIX, n. 4) - (decisione coram MONIER del 8 novembre 2002 in RRD, vol. XCIV, n. 7).

LA CONDIZIONE (CAN. 1102, CDC).

8. Il can. 1102, § 1, così recita: *“Matrimonium sub condicione de futuro valide contrahi nequit”*.

La disciplina della condizione nel matrimonio ha subito una profonda trasformazione rispetto al Codice piano-benedettino; difatti, mentre il can 1092, 3° del Codice del 1917 stabiliva che una condizione *de futuro* apposta e non revocata, purché lecita, sospendeva il matrimonio, la normativa vigente ha fatto chiarezza in merito alla fattispecie della condizione, stabilendo che non si può contrarre valido matrimonio qualora questo venga sottoposto a condizione *de futuro*, per cui se provato che la condizione fu apposta e mai revocata, il matrimonio è invalido (cfr. P.A. Bonnet, *La condizione*, in AA.VV., *Il Codice del Vaticano II – Matrimonio Canonico*, Bologna 1985, p. 205).

La normativa vigente, semplificata rispetto alla precedente, riduce l'accertamento probatorio alla mera apposizione della condizione *de futuro* senza dover indagare ulteriormente sull'avverarsi o meno del fatto dedotto in condizione, né sulla natura della stessa, cioè se essa riguarda una circostanza necessaria, impossibile o turpe, o sia contro o non la sostanza del matrimonio.

Quindi il matrimonio celebrato sotto tale condizione è sempre invalido, perché essa produce la nullità del connubio per il semplice fatto di essere stata apposta al consenso matrimoniale, indipendentemente dal successivo verificarsi dell'evento o circostanza a cui si riferisce.

E ciò, *recte et iuste*, in quanto non si può subordinare la validità del vincolo al verificarsi dell'evento cui viene riferita l'efficacia giuridica del consenso.

La fattispecie della condizione viene spiegata come una sorta di conflitto di interesse, ove, da un lato, il soggetto desidera il matrimonio e gli effetti giuridici che l'ordinamento canonico gli attribuisce; dall'altro, vuole ciò solo in presenza di alcune circostanze particolari, non previste dall'ordinamento come necessariamente correlate al matrimonio e di rilievo esclusivamente soggettivo.

Nel caso in cui tali circostanze non si verificano, il soggetto intende privare di efficacia giuridica il suo consenso matrimoniale, ovvero revocarne gli effetti (cfr. P. Bianchi, *Il consenso condizionato*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996) p. 496).

9. La prova della condizione non è affatto facile; essa è possibile quando concorrono simultaneamente vari elementi.

Tra questi, la confessione delle parti, soprattutto extragiudiziale, resa in tempo non sospetto e confermata in giudizio da testi degni di fede; difatti, affinché la condizione abbia rilevanza sulla validità del patto matrimoniale è necessario che l'evento condizionante entri a far parte del consenso.

In altri termini, è necessario che la persona intenda legare la validità del matrimonio all'avverarsi della condizione, per cui la condizione deve essere posta con atto positivo di volontà e deve durare fino al matrimonio, senza essere revocata antecedentemente; non è necessario che detta volontà sia esplicita, ma occorre che sia riconosciuta esternamente: *“Nam conditio expressa est, si voluntatis actus positivus tertius planus ac evidens apparet; tacita, si voluntas positiva, etsi contrahentis animo interna, quoquo modo certa est”* (c. Boccafolo, diei 27.5. 1987, in RRDec., LXXIX, p. 323). Sicuramente da essa deve emergere la prevalenza del fatto dedotto in condizione rispetto allo stesso matrimonio, al punto da dimostrare che il nubente sarebbe stato disposto a rinunciare al coniugio se avesse saputo dell'assenza del fatto stesso.

In rapporto a ciò, la Giurisprudenza rotale riconosce nell'elemento del dubbio un valido contributo per valutare il consenso condizionato, inteso nel senso che da un punto di vista psicologico nessuno è spinto a formulare una condizione se non è angosciato da qualche incertezza, sia essa oggettiva o soggettiva o patologica *“Qui de aliqua circumstantia non dubitat, in psicologica impossibilitate versatur necessitatem erigendi ad modum conditionis sine qua non contractus ineundi”* (c. Felici, diei 17.06.1956, in RRDec., XLVIII).

Il dubbio, dunque, coincide con l'incertezza.

Altri due criteri sono adoperati per l'accertamento della sussistenza di una vera e propria condizione: il *criterium aestimationis*, che costituisce un criterio soggettivo pre e postnuziale e che si concretizza nell'importanza attribuita dal soggetto all'evento, circostanza o fatto posto in condizione in rapporto all'instaurazione della vita coniugale, e che talvolta diviene oggetto di una particolare predilezione da condizionare il consenso, e il *criterium reactionis*, elemento di prova indiretto postnuziale, consistente nella valutazione del comportamento tenuto dal soggetto al mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione.

Si denota che il soggetto è vittima di un moto psicologico che si esterna nel dispiacere e nella frustrazione derivata dalla delusione per il mancato avverarsi della condizione. La rottura della convivenza coniugale, immediata o comunque relativamente vicina alla scoperta, rappresenta un segnale ulteriore di aver condizionato il consenso; se, invece, la convivenza coniugale dovesse ugualmente continuare, protraendosi nel tempo, risulta legittimo dubitare dell'effettiva apposizione della condizione da parte del nubente (A. D'Auria, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma 2003, p. 229).

In ogni caso, però, la Giurisprudenza rotale è orientata nel valutare il peso e il significato della *reactio*, non tanto sulla base del criterio cronologico, quanto piuttosto su quello qualitativo; in forza di ciò non è tanto importante verificare l'immediatezza del comportamento del *conditionem ponens*, ma il modo di reagire di costui, da valutarsi caso per caso sulla scorta delle concrete circostanze presenti nella fattispecie (cfr. c. Raad, diei 9.10. 1980, in RRDec., LXXII, p. 645).

Ne deriva che fanno da corollario le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, le quali manifestano un *continuum vitae*, logico e coerente, dell'autore della condizione (cfr. c. Ortaglio, diei 26.02.2004, TERC, n. 4).

L'ERRORE CIRCA UNA QUALITÀ (CAN. 1097, § 2, CDC).

10. L'errore, in quanto causa dell'invalidità del consenso matrimoniale, viene disciplinato dal can. 1097, che al § 1 recita: "*Error in persona invalidum reddit matrimonium*".

Al § 2, inoltre, specifica che: "*l'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur*".

Alla luce di questo dato normativo di riferimento, ci si può chiedere in che cosa consista propriamente l'errore e in quale modo possa invalidare il consenso e rendere nullo il matrimonio.

Il can. 1097 statuisce la presenza dell'errore soggettivo invalidante, allorché ci si riferisce a una qualità dell'altro coniuge, in quanto direttamente e principalmente desiderata.

In una coram Huot, del 24.11.87, viene chiaramente illustrata la problematica:

*“Error nihil aliud est, quam unum pro alio putare....qui horologium emit, quod aureum aestimat, sed quod dein stanneum invenit, facitne validum contractum? Si horologium sine ulla specificatione venit, valet contractus; si vero aureum petit horologium invalidus esset contractus.*

*Deficit enim, hoc in casu, consensus qui qualitatem in obiecto expresse intendit; deficiente obiecto inquisito, deficit et ipse consensus. Si de contractu matrimoniali agimus, res erit maioris immo summi momenti; nam non amplius de quacumque loquimur emptione - venditione, sed de statu personarum.*

*Veruntamen etiam in nuptiis contrahendis adest possibilitas erroris et Ecclesia, quae institutionem matrimonialem speciali cura protexit, in sua lege decernit”.*

In realtà, il can. 1097 fa riferimento all'errore di fatto, poiché per quanto riguarda l'errore di diritto se ne parla nel can. 1099.

L'errore di fatto, dunque, è una conoscenza inesatta, un falso giudizio, che può dipendere da svariate cause.

Il Legislatore riferisce l'errore sia alla persona (cioè *error identitatis*) sia a una qualità della persona (qualità spirituale, morale, fisica, sociale, relazionale.....).

L'*error in persona*, anche se oggi si verifica in casi eccezionali, non lo si può del tutto escludere; invalida il matrimonio, poiché si tratta di un errore sostanziale, che tocca un soggetto del consenso ed un attore principale del coniugio.

L'errore *in qualitate personae* che, di per sé, non rende invalido il contratto, non fa altro che canonizzare, nella attuale normativa, l'aurea terza regola di sant'Alfonso, per la corretta spiegazione dell'*error in qualitate redundas in errorem personae* (cfr. can. 1083 CIC 17), che così recita:

*“Tertia, igitur, regula est quod si consensus feratur in qualitate et minus principaliter in personam, tunc error in qualitate redundat in personam; secus si consensus principaliter feratur in personam et secundario in qualitate... secus si dixerit: volo ducere nubilem qualem puto esse Titiam,*

*tunc enim error redundat in substantiam, quia directe et principaliter intenditur qualitas et minus principaliter persona” (Theol. Moralis, lib. VI, tract. VI, De matrimonio, cap. III, dub. II, n. 1016).*

È risaputo, d'altronde, che *“ratio proxima nullitatis matrimonii ob errorem circa qualitatem directe et principaliter intentam residet in voluntate errantis, quatenus sufficienter intense et inepte directa in obiectum quod deest (talis consideratio poneret hanc nullitatis figuram intra vitia voluntatis); solummodo remota nullitatis ratio exstat aliquomodo in sphaera intellectus ob erroneam persuasionis contrahentis alterum optata qualitate gaudere...*

*Ergo sistendum est non in mero errore, qui ex se nihil operatur, sed in aspectu voluntatis” (coram Erlebach, 14.12.2001).*

11. Il consenso espresso dal nubente, perciò, rimane sempre un atto di volontà e, come tale, presuppone una conoscenza e un giudizio pratico, da parte dell'intelletto, circa l'oggetto a cui esso è diretto.

Cadendo l'intelletto in errore, determina anche la volontà e il consenso rimane viziato (cf. coram. Palestro, del 22.05.1991, in *Monit. Eccl.*, 117 (1992) 7).

Il criterio interpretativo della qualità, infine, deve essere duplice: quello oggettivo e quello soggettivo.

Tale duplicità di criterio è stata magistralmente analizzata in una sentenza di Mons. Antoni Stankiewicz, nella quale si afferma che, indipendentemente dall'importanza oggettiva della qualità, oggetto di errore, è certamente necessario prendere in considerazione l'apprezzamento soggettivo per la qualità, un apprezzamento tale da attirare il consenso dell'errante, in modo diretto e principale:

*“Obiectum erroris redundantis plures complecti potest qualitates, quarum pondus duplicem admittit aestimationem, videlicet subiectivam, in qua valor expostulatae qualitatis unice pendet a forma mentis partis errantis, et obiectivam, in qua eiusdem qualitatis momentum criterio sociali, morali, iuridico necnon existentia consortii coniugalis determinatur (ARRT Dec., 77(1985) 637).*

*Quidquid tamen dici potest de obiectiva qualitatis gravitate potissimum in deceptione dolosa operante certum est in ambitu erroris consensum invalidantis qualitatem tanti ponderis ac momenti esse debere in subiectiva errantis aestimatione, ut eiusdem qualitatis existentia in comparte directe et principaliter intendatur... videlicet prae ipsa persona” (ARRT Dec., 825).*

CONCORDANZE E DISCORDANZE TRA I TRE CAPI INVOCATI NEL CASO DI SPECIE.

12. La condizione “*risolutiva*” è uno dei campi minati del giudicare e dell’accertare; si discute se sia una vera e propria “*condizione*”, se “*invece*” o “*pure*” sia da considerarsi e da trattarsi come una *esclusione* della indissolubilità sotto *forma* di *condizione* risolutoria del vincolo coniugale.

Ancora oggi si discute se occorra o no il dubbio per aversi la condizione risolutiva, perché se anche ai sommi vertici giurisprudenziali si enuncia la *non* necessità dell’esistenza di un *dubium*, quanto meno *iniziale*, per aversi e porre una *conditio*, invero – nell’investigazione – si richiede sempre la prova della incertezza o perplessità o preoccupazione che abbia dato luogo alla condizione o alla esclusione della perpetuità del consenso e del legame matrimoniale sotto forma condizionale.

Ancora si discute se la *valenza inficiante* il consenso quando si parla della condizione dipenda dalla *promessa sincera o meno* di adempimento da parte della *controparte*.

E ancora le questioni non sono finite, in quanto c’è il problema della (*in*)*adempienza* della condizione, seppur non dovrebbe esserci questo problema dopo l’emanazione del codice dell’83, ma gli istruttori spesso la cercano per valutare il *modus gerendi* del condizionante rimasto deluso.

C’è e rimane piuttosto fondamentale e inderogabile il quantum di rilevanza e preminenza abbia per il soggetto (autore della apposizione della condizione) l’oggetto della condizione, o meglio la qualità o il comportamento o il non comportamento posto a condizione di persistenza del legame coniugale.

La c.d. “*qualitas optata*” deve essere stata “*principaliter intenta*”, il che è doveroso provare specie quando la giurisprudenza nella “*parte in iure*” fa un bel netto distinguo tra *error* e *conditio*, mentre nella “*parte in facto*” per la dimostrazione dell’*error* richiede gli stessi requisiti della *conditio* e lo stesso si esige intercambiando i termini.

Nel caso che ci riguarda infatti, relativamente alla “*promessa*” o addirittura la “*sincerità della promessa*” della *controparte* va detto che a inficiare il consenso e il vincolo matrimoniale non è la promessa o la promessa sincera.

Infatti, il matrimonio nella sua esistenza durerà solo se l’*adempimento* dell’atto o della condotta sarà stata effettuato dalla controparte.

Va quindi, spostata l'attenzione dalla persona e condotta della controparte, sia quanto a "promessa" sia quanto a "adempimento", alla persona ideologica e volitiva del soggetto condizionante.

Quindi cardine primario diventa la *intentio* della parte e non quella della controparte e la *intentio* deve essere esaminata nella sua direzione, nel suo *finis praevalens*, che deve essere la *qualitas* o l'*agere* o il *non agere* posto a condizione.

Quindi va accertata e valutata la *maxima* o la *praevalens qualitatis apprepatio* nella sfera ideologica e volitiva della parte.

Ora, essendo stato comprovato che questa era la precisa posizione psicologica e volitiva dell'attore, appare più accertato che nel caso *la condizione potestativa* non possa risolversi in condizione *de praesenti*, ma che di fatto ci troviamo di fronte ad una autentica condizione risolutoria.

Ci troviamo dinanzi ad un caso in cui *simulazione e condizione si incontrano e si integrano vicendevolmente*, un caso in cui *il senso della condizione* determina e porta alla *causa simulandi* e convince dell'esistenza dell'*atto positivo* di volontà.

Sia che si esamini il consenso dell'attore a priori o a posteriori, risulta sempre che egli, *in virtù della "magna aestimatio"* della circostanza, oggetto della condizione in parola, *intese dare una subordinazione alla consistenza del matrimonio* da contrarre con il conseguente attentato contro il bonum sacramenti.

E' evidente come la discussione in punto di diritto non verte sulla condizione, bensì propriamente su quella che suole chiamarsi clausola risolutoria *contra indissolubilitatem*.

La condizione agisce a posteriori, con la verifica o meno della cosa postulata; nel caso nostro, invece, e cioè della clausola risolutoria, questa agisce a priori per il fatto stesso che si subordina la validità delle nozze ad un evento che non dipende dalla propria volontà e si viene a negare oppure a non accettare la stabilità del vincolo: il che rende nullo ed irrita il contratto.

Non è la controparte, attraverso la sua attivazione o non attivazione, a far esistere e persistere un legame coniugale perpetuo, una *una caro*, ma è la parte, attraverso la sua clausola risolutoria, a limitare il consenso coniugale nella sua pienezza e nella sua efficienza, a impedire la *una caro*.

In questa dimensione, se si sostituisce alla frequente ma errata canonistica espressione "simulazione" quella invece propria canonica espressione di "esclusione", allora si evidenzia la radicale portata inficiante della "*conditio*", o "*clausola*", "*risolutoria*" sul consenso, operante *ab imis e a priori*,

così come invero vuole il codice vigente allorché ha eliminato il requisito dell'adempimento e la distinzione tra *conditio de futuro* e *conditio contra substantiam matrimonii*.

In conseguenza della nuova norma, la *conditio de futuro* rende nullo il consenso (“*ipso iure*”) per il fatto stesso che viene apposta e a prescindere dal verificarsi di essa.

In una Rotale *coram Boccafola* del 27 maggio 1987 (SRRD 79, p.326), si ritrova la conferma di questo ragionamento: “*Pro nostra causa, autem, animadvertimus specialem nexum intercondicionem resolutivam et intentionem contra bonum sacramenti. Docet Rotalis Iurisprudencia: "nam si matrimonio apponatur conditio resolutoria, id invalide initur cum excludatur bonum sacramenti etsi hypothetice" (coram De Jorio, diei 26 aprilis 1972)... conditio resolutoria, cum indissolubilitati vinculi adversetur, recedit si serio apponatur, in conditionem contra coniugii substantiam, eo ipso vinculum irritans, cum consensus quidem ponatur sed simul eius obiectum in sua substantia limitetur (coram Anné, diei 21 iulii 1970). ...Conditio resolutoria exclusionem indissolubilitatis actu positivo voluntatis secumfert (can 1086 § 2, 1013 § 2). Idem dicendum est de actu positivo voluntatis consensum limitante, qui a vera conditione quoad substantiam non differt ita ut a veteribus canonistis vocaretur conditio mente retenta”.*

L'insegnamento del grande *Staffa* è presente in quanto si sta dicendo: “*La voluntas matrimonialis, ossia il consenso, non può ammettere alcuna intenzione contraria alla indissolubilità, sia in forma di semplice atto positivo sia condizionale. Ne deriva che la volontà condizionale o ipotetica di rescindere il vincolo distrugge ab initio lo stesso consenso matrimoniale, già prima che si verifichi l'evento ipotizzato, anzi, indipendentemente dal verificarsi o meno di quell'evento. Pertanto "actus positivus et conditio eandem exprimunt voluntatem, et consequenter non differunt quoad substantiam, vim et effectum, differunt tamen quoad formam” (Staffa, De conditione contra matrimonii substantiam, Romae 1955, p. 31).*

E' la *intentio* della *persona* del *contraente* condizionante il proprio consenso, nel non donarsi all'altro in una alleanza per tutta la vita, a dover essere il centro dell'attenzione e della investigazione del Giudice ecclesiastico, per potersi così approdare al riconoscimento della invalidità.

IN FATTO

RILIEVI PREVI

13. Questo matrimonio è stato accusato di nullità, in primo grado, per avere la parte attrice, alla manifestazione del consenso, emesso un atto positivo di volontà escludente l'indissolubilità del vincolo.

Successivamente in questo grado di giudizio il capo di nullità è stato ampliato anche per la condizione apposta dall'attore e per l'errore, sempre dell'attore, su qualità della convenuta richiesta in modo diretto e principale.

Sulla scorta dei principi dottrinali e giurisprudenziali esposti, nel caso oggetto del nostro esame, noi Giudici sottoscritti, riteniamo di aver raggiunto la richiesta certezza morale della fondatezza della tesi attorea, anche se solo per il capo dell'esclusione dell'indissolubilità e per la condizione.

L'istruttoria, infatti, ha evidenziato la sussistenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi necessari al raggiungimento della certezza morale richiesta per la decisione in senso affermativo della causa.

La confessione giudiziale del ....., risulta confermata da testi attendibili, che si mostrano bene a conoscenza della vicenda in esame, che presenta fatti molto convincenti.

14. Come già si è detto, nella parte in diritto, nella fattispecie concreta di cui è causa ci troviamo dinanzi ad un caso in cui simulazione e condizione si incontrano e si integrano vicendevolmente, un caso in cui il senso della condizione determina e porta alla *causa simulandi* e convince dell'esistenza dell'atto positivo di volontà.

Sia che si esamini il consenso dell'attore a priori o a posteriori, risulta sempre che egli, *in virtù della "magna aestimatio"* della circostanza, oggetto della condizione in parola, *intese dare una subordinazione alla consistenza del matrimonio* da contrarre con il conseguente attentato contro il *bonum sacramenti*.

E' evidente come la discussione in punto di diritto non verte sulla condizione, bensì propriamente su quella che suole chiamarsi *clausola resolutoria contra indissolubilitatem*.

Nella consapevolezza che tali riflessioni avrebbero la loro logica collocazione nella parte in diritto si ritiene opportuno aggiungere quanto affermato dal Prof. Moneta circa la condizione nell'attuale esperienza di vita matrimoniale: "...Oggi chi pone una condizione al proprio consenso matrimoniale non intende certo rimandare l'instaurazione della vita coniugale, prolungando sino al verificarsi dell'auspicato evento il suo stato di fidanzato. Egli intende celebrare un matrimonio con tutti i suoi effetti

*e quindi con un normale inizio della vita coniugale: ma con la riserva che l'eventuale mancato verificarsi della condizione farà venir meno lo stesso matrimonio, priverà d'efficacia ogni impegno da lui assunto con la celebrazione nuziale, rendendolo libero del vincolo coniugale. La condizione, anziché valore sospensivo degli effetti del contratto come avveniva tradizionalmente, viene ad avere valore risolutivo di un contratto a cui già è stata data piena esecuzione..."* (P. Mo. neta, *Il matrimonio condizionato nella realtà di oggi, La condizione nell'attuale esperienza di vita matrimoniale*, 675).

Per quanto riguarda la circostanza o le circostanze che oggi assumono carattere condizionante il Prof. Moneta ha ancora chiarito: *"...Le circostanze riguardano sempre la persona dell'altro contraente ...Le condizioni che vengono oggi prese in considerazione sono dunque o condizioni de praesenti aventi ad oggetto qualità personali dell'altro coniuge, oppure condizioni de futuro, ma potestative, dipendendo la loro realizzazione dal modo di agire di questo stesso contraente..."* (ivi, 676).

Relativamente alla condizione de futuro il Prof. Moneta fa queste considerazioni: *"...La prima attiene all'incompatibilità che intercorrere tra un consenso che rimane in sospenso in attesa di un vento futuro di incerta verifica e la totale ed illimitata adesione che il matrimonio richiede, tanto più se esso comporta...una reciproca donazione di tutta la propria persona per la costituzione di un totius vitae consortium..."*, anche se quella che a noi interessa per il caso di specie è la seguente: *"...La seconda considerazione che legittima la nullità di ogni matrimonio sottoposto a condizione de futuro è che tale condizione viene necessariamente a comportare un'esclusione dell'indissolubilità del vincolo coniugale, a risolversi in una figura di simulazione parziale tale da comportare la nullità del matrimonio in base al disposto del can. 1101. Se infatti teniamo presente quanto abbiamo prima osservato sulla concreta dinamica che oggi assume il matrimonio condizionato, possiamo constatare che chi celebra sotto condizione intende dar concretamente vita al matrimonio a partire dalla celebrazione nuziale, riservandosi di risolverlo, di non considerarlo più vincolante e di riprendersi la propria libertà, nel caso di mancato verificarsi della condizione..."* (Ivi, 677).

Ciò che cambia è l'aspetto soggettivo rispetto alle due figure, della simulazione o meglio dell'esclusione e della condizione.

Nel primo caso, infatti, il soggetto intende celebrare un matrimonio diverso, da quello che la Chiesa considera il vero matrimonio, in quanto esclude l'indissolubilità dello stesso, ritenendolo, pertanto dissolubile.

Per la condizione, invece, il soggetto accetta il matrimonio secondo quanto prescritto dalla Chiesa, ma solo a partire dal verificarsi della condizione da lui apposta.

In ordine a ciò il Prof. Moneta ha ancora chiarito: “...*poiché egli intende [il nubente]... rendere immediatamente operativo il vincolo matrimoniale, in una prima fase della vita matrimoniale, sino al verificarsi della condizione, ne prospetta indubbiamente lo scioglimento. Indipendentemente dal modello teorico a cui ritiene aderire, egli in concreto si ripropone quindi di liberarsi da un vincolo a cui ha già dato attuazione, per lo meno fino a quando non abbia potuto accettare la sussistenza dell'evento dedotto in condizione. E ciò è sufficiente a configurare una intentio contra bonum sacramenti, perché egli in realtà non vuole un matrimonio che sin dall'inizio e per sempre lo leghi indissolubilmente alla persona dell'altro contraente...*” (Ivi, 677- 678).

Queste sono anche le conclusioni a cui si perviene laddove la condizione è potestativa, l'unica, se vogliamo, presa in considerazione dai tribunali ecclesiastici negli ultimi anni.

Ciò per dire che nei casi dove viene apposta una condizione uno di nubenti esige che l'altro si impegni a tenere un certo comportamento nella fase prodromica al consenso che conduce alla decisione matrimoniale.

L'impegno assunto è in termini tecnici il motivo per cui si addivene alle nozze, la *causa contrahendi*, che diventa condizione laddove il nubente non si fida della promessa fatta, dell'impegno assunto, dal futuro sposo/a avvertendo l'esigenza di cautelarsi.

Ciò che ci si vuole assicurare, come è avvenuto nel caso di specie, è che l'impegno venga concretamente onorato una volta sposati, che il comportamento dedotto in condizione venga tenuto, in quanto ritenuto di vitale importanza nella vita coniugale, per dirla in altri termini, per la realizzazione del *bonum coniugum*.

Era infatti di vitale importanza per il ..... che la ..... non cambiasse religione abbracciando quella dei testimoni di Geova.

15. Per quanto concerne il capo dell'errore ed il suo non accoglimento si ritiene opportuno dedicare solo poche righe, in quanto anche se sotto il profilo dell'*effectus iuris* la condizione e l'errore si pongono sullo stesso piano, ciò non toglie che sotto il profilo della *destinatio animi* esse divergano così profondamente da essere addirittura opposte e tra loro incompatibili, in quanto come è stato sopra

evidenziato la condizione implica lo stato di dubbio, mentre è imprescindibile per l'errore l'assenza di detto dubbio.

16. Prima di passare all'analisi delle dichiarazioni della parte attrice e dei suoi testi, si ritiene, infine, solo fare alcune puntualizzazioni in merito alla sentenza dei giudici di prime cure.

Si è ritenuto sufficiente quanto dichiarato dalla parte attrice e dai testi intervenuti, in questo grado di giudizio, in quanto a parere dell'odierno Collegio, già in primo grado l'attore aveva provato il proprio assunto.

Si sono, pertanto, ritenute del tutto legittime le doglianze presentate a questo Tribunale dal Patrono attoreo.

Ciò premesso, cominciamo col prestare attenzione alla *confessio* dell'attore ed alle dichiarazioni dei suoi testi.

#### LA CONFESSIONE GIUDIZIALE DELLA PARTE ATTRICE

17. L'attore ....., nel corso della sua confessione giudiziale, confermando quanto già dichiarato in primo grado, ha ricordato di aver conosciuto la ....., nel marzo del 1997, in modo casuale in un pub di Biancavilla (Ct) (cf. Summ., II, 41, 2).

L'attore continuando nella propria *confessio* ha così descritto come iniziò la loro frequentazione che poi si trasformò in fidanzamento: “...*Io all'epoca contavo circa diciannove anni e frequentavo la facoltà di Scienze Politiche a Catania. .... frequentava il quinto anno di ragioneria ed era in procinto di diplomarsi. Quella stessa sera ci scambiammo i numeri telefonici e ci ripromettemmo di rivederci successivamente nella piazza del Paese. Dopo circa quindici giorni ci siamo così rivisti. Da quel momento ci vedevamo in modo amicale all'incirca una volta a settimana. Dopo circa tre mesi, a giugno dello stesso anno, ci siamo considerati fidanzati...*” (Summ., II, 41 – 42, 2).

Proseguendo nel proprio deposito così l'attore ha descritto l'andamento del loro fidanzamento, durato circa 6 anni, vissuto per lo più a distanza in ragione delle sue varie destinazioni dovute alla sua professione di carabiniere. Ciò ha fatto sì che le parti non hanno avuto modo di conoscersi appieno: “...*Complessivamente il nostro fidanzamento ebbe la durata di circa sei anni. Allo stesso tempo devo dire però che si è svolto per gran parte del tempo a distanza. Nei primi due anni in cui ancora frequentavo*

*L'università e non mi ero ancora arruolato nei Carabinieri io vivevo a Catania presso la casa degli studenti mentre lei a Biancavilla. Noi ci vedevamo, in questo periodo, nei fine settimana anche compatibilmente con i suoi orari perché la sua era, sotto questo aspetto, una famiglia tradizionale e quindi le dava gli orari di rientro a casa. Già in questo primo periodo tra noi vi erano litigi e incomprensioni proprio dettati dalle differenze caratteriali, anche se il nostro rapporto era vissuto all'insegna della spensieratezza senza alcun progetto per il futuro. Nel 1999 mi sono arruolato nei Carabinieri ed ebbi come destinazione Benevento, ciò ha comportato che per mesi non ci vedevamo. Il nostro, a questo punto, è diventato un rapporto a distanza. Ci sentivamo telefonicamente. Successivamente fui trasferito a Palermo e quindi ci vedevamo una volta ogni quindici giorni e questo fino al gennaio del 2001. Ciò per dire principalmente che non abbiamo avuto modo di conoscerci a pieno, anche perché non c'è mai stata data la possibilità, vista l'educazione che le impartivano i suoi genitori, di poter fare una vacanza o trascorrere un fine settimana insieme. Preciso che le nostre famiglie hanno saputo del nostro rapporto sin da subito e quindi io frequentavo casa sua e lei casa mia. Le nostre famiglie si conoscevano e successivamente iniziarono anche a frequentarsi. Il nostro fidanzamento è stato ufficializzato un paio prima del matrimonio. Noi avevamo anche delle intimità prematrimoniali protette da me con l'uso del profilattico. Nel gennaio 2001 venni trasferito prima a Cagliari, poi a Genova e in fine a Bologna nel settembre dello stesso anno..." (Summ., II, 43, 4).*

È stata propria questa instabilità delle sedi lavorative dell'attore, che portò la convenuta ad iniziare a parlare di matrimonio, ritenendo, che così facendo, potesse portare stabilità alla loro relazione. Fu così che entrambi videro nella futura convivenza coniugale la possibilità di poter sperimentare il loro rapporto e conoscersi meglio (cf. Summ., 43 - 44, 4).

L'attore ha anche manifestato una sua certa mentalità favorevole all'istituto divorzile (*causa simulandi remota*) (cf. Ivi).

Così come di seguito ..... ha chiarito, a differenza dell'interpretazione data dai Giudici di prime cure, come è stata propria la distanza, durante il periodo del fidanzamento, a favorire l'avvicinamento della convenuta al gruppo dei testimoni di Geova, cosa questa che li portò a litigare più volte: "... Vorrei aggiungere che questo periodo in cui noi siamo stati distanti, ..... è diventata sempre più simpatizzante dei testimoni di Geova e ciò è diventato tra di noi il principale motivo di scontro che mi ha portato anche ad interrompere per un paio di mesi la nostra relazione in quanto per me era fondamentale sposarmi con una donna che condividesse la mia religione e si potesse così impartire alla prole la mia

*religione. Ciò era per me conditio sine qua non per il matrimonio. Siamo tornati nuovamente insieme perché lei si è attivata, sia nei miei confronti che verso i miei familiari, con un'opera di convincimento; lei ci assicurava che non avrebbe mai lasciato la religione cattolica per convertirsi a quella dei testimoni di Geova e avrebbe educato i nostri figli alla fede cattolica. Nonostante queste rassicurazioni, in me continuavano ad albergare serie preoccupazioni circa quanto sopra detto in quanto i suoi familiari la spingevano sempre più ad avvicinarsi ai testimoni di Geova...” (Summ., 44, 5).*

Secondo la prospettazione teorica fatta prima, dinanzi alle preoccupazioni dell'attore circa il cambio di religione da parte della convenuta, quest'ultima prometteva che tale evento non si sarebbe mai verificato, ma ciò non convinse l'attore - altrimenti la condizione non avrebbe ragione di esistere - e, pertanto, lui appose una condizione risolutiva, al loro celebrando matrimonio, nel caso in cui la convenuta non avesse tenuto fede alla sua promessa, come poi è avvenuto.

Relativamente a ciò egli ha anche aggiunto: *“...conoscevo i principi regolatori del matrimonio cattolico ma, come ho già detto prima, non facevo segreto della mia mentalità divorzista. Cosa a conoscenza sia di ..... che delle nostre due famiglie. Pertanto, laddove ..... non avesse mantenuto la promessa di restare nella nostra religione e di educare la prole nella stessa, io non avrei avuto remore a lasciarmi e ricorrere al divorzio...” (Summ., 45, 6).*

L'attore ha anche adeguatamente giustificato la nascita della loro figlia ....., nonostante il suo stato di incertezza circa il futuro coniugale: *“...Ci siamo aperti alla prole quando ..... mi diceva di non dovermi preoccupare perché i nostri eventuali figli sarebbe stati educati secondo la religione cattolica, così io, in buona fede, mi sono aperto alla prole. Dalla nostra unione è nata ..... nel 2005...” (Summ., 45, 7).*

Così l'attore ha evidenziato come, laddove durante la vita coniugale realizzò che la parte convenuta non aveva mantenuto la promessa fatta prima del matrimonio, mise in atto il proprio proposito prenuziale: *“Nel 2009 sono stato soggetto ad un nuovo trasferimento in provincia di Grosseto dove ..... iniziò a portare fattivamente nostra figlia ..... presso la sala dei testimoni di Geova. Ciò per dire che lei ormai faceva parte dei testimoni di Geova anche al di fuori del suo ambito strettamente familiare di Biancavilla. La nostra situazione è arrivava al suo apice quando ..... e i suoi familiari hanno organizzato il di lei battesimo. Io mi trovai messo di fronte al fatto compiuto, non sono riuscito immediatamente a svincolarmi da quella situazione solo per il bene di ..... che a quel tempo aveva quattro anni. Allo stesso tempo,*

*però, ormai per me la mia storia con ..... era terminata, mi sentivo libero anche se, ripeto, per l'età di nostra figlia, non mi sono sentito di attivarmi attivamente per la separazione e il divorzio. Pertanto mi comportavo come se ormai non fossi più sposato. Noi non riuscivamo a realizzare una comune di vita e di intenti di vita insieme in quanto continuavamo a litigare ogni giorno. Ho aspettato per la separazione solo che mia figlia diventasse più grande..." (Summ., 46, 8).*

#### LA POSIZIONE DELLA PARTE CONVENUTA.

18. La parte convenuta, ....., come già detto, è stata dichiarata assente in giudizio, a norma del can. 1592, §§ 1 e 2, del CDC e art. 138 della DC.

La stessa ha inviato a questo tribunale ben due dichiarazioni in seguito alle nostre citazioni, una in data 20 marzo 2023 e l'altra il 2 maggio 2023, senza però presentarsi a deporre.

La parte non si è presentata neppure il 2 luglio 2023, quando lo scrivente si è recato a Catania in trasferta, proprio per facilitare la presenza delle parti e dei loro testi.

È stata predisposta, successivamente, anche una rogatoria, ma lei neppure si è presentata.

Nelle sue due dichiarazioni la ..... esponeva le sue ragioni per cui il matrimonio non dovrebbe essere dichiarato nullo, che però non sono state confermate da alcuno, come del resto era già avvenuto in primo grado, perché il teste da lei indicato non si è mai presentato.

#### LA PROVA TESTIMONIALE

19. Il primo teste ad essere stato audito è stata la sorella maggiore di .....

Quest'ultima ha così ricordato il fidanzamento altalenante delle parti in procinto del matrimonio addebitabile all'avvicinamento della convenuta al gruppo dei testimoni di Geova, nonché le motivazioni per cui ..... addivenne ugualmente al matrimonio (*causa nubendi*), ed il suo proposito antivincolistico: *"Il fidanzamento delle parti è durato circa cinque anni anche se è trascorso, quasi per tutto il periodo, a distanza visto il lavoro di mio fratello. A mio avviso, i due non hanno avuto modo di conoscersi a pieno. Devo anche aggiungere che il loro era un rapporto altalenante, i due litigavano spesso e negli ultimi tempi, in procinto del loro matrimonio, di cui non so chi prese l'iniziativa, soprattutto perché ..... si accostava sempre più al credo dei testimoni di Geova. Per tale ragione mio fratello decise anche di interrompere il loro rapporto. Ricordo che in questo periodo già i due stavano*

*preparando il matrimonio. Siamo stati anche noi familiari che abbiamo interceduto per una riconciliazione tra i due soprattutto perché venivamo sollecitati in tal senso da ..... che prometteva di non convertirsi ai testimoni di Geova. Mio fratello tornò nuovamente con lei proprio in ragione delle sue promesse.*

*Allo stesso tempo, però, lui aveva molto chiare le idee ripromettendosi, laddove ..... si fosse convertita ed avrebbe trascinato anche nei testimoni di Geova eventuali nascituri, lui l'avrebbe lasciata ricorrendo alla separazione e al divorzio. Per lui era una condizione sulla quale non poteva in alcun modo soprassedere... Mio fratello, più volte ha anche pensato di fare un passo indietro non sposandosi più ma si è lasciato comunque influenzare dal fatto che ormai il loro fidanzamento durava da quattro/cinque anni, era stato ufficializzato e le due famiglie ci tenevano a che loro si sposassero. Si sentiva, in un certo senso, moralmente obbligato” (Summ., 49 - 50, 4 - 5).*

Anche il teste successivo, la cognata dell'attore, ha confermato sia le motivazioni per cui ..... addivenne alle nozze (*causa nubendi*), nonostante le sue preoccupazioni e dubbi circa il futuro coniugale, visto che non era convinto della promessa che faceva la convenuta, che lo non avrebbe mai lasciato la religione cattolica per aderire ai testimoni di Geova, visto i di lei comportamenti.

La teste è anche a conoscenza del di lui proposito antivincolistico: “*All'incirca un anno prima, i due si attivarono per i preparativi. Ricordo che in questo periodo tra le parti vi fu un forte litigio e ..... lasciò ..... proprio perché quest'ultima si avvicinava sempre di più ai testimoni di Geova, cosa che a lui non piaceva perché lui voleva sposare della sua stessa religione e che restasse tale. È stata ..... che si è data da fare anche con la famiglia di mio marito per ritornarne insieme ad ..... promettendo che lei non avrebbe lasciato mai la religione cattolica e che i loro eventuali figli sarebbero stati educati secondo la nostra fede. Nonostante le rassicurazioni di ..... l'attore ha continuato a nutrire serie preoccupazioni che lei non mantenesse le promesse fatte. Lui arrivava a dirle esplicitamente che laddove avesse lasciato la fede cattolica l'avrebbe lasciata arrivando al divorzio visto che ..... non faceva segreto di tale sua mentalità. Per mio cognato il fatto che ..... restasse sempre cattolica era una conditio sine qua non” (Summ., 53, 4).*

A confermare l'assunto attoreo è anche il di lui fratello maggiore: “*Il fidanzamento ebbe la durata temporalmente di circa quattro/cinque anni tempo, anche perché nei fatti i due si sono frequentati poco proprio per l'impegno assunto da mio fratello nell'arma dei carabinieri. Ricordo che il loro era un rapporto*

*a distanza nonché burrascoso, sia a motivo di differenze caratteriale nonché di vedute sia perché, per mio fratello era fondamentale e prioritario per l'educazione dei figli, che lei non diventasse testimone di Geova. A tal proposito ricordo di un interruzione del fidanzamento avvenuta nell'imminenza del matrimonio. Preciso che l'iniziativa del matrimonio fu proprio di ..... perché, vivendo in una famiglia tradizionalista, non riusciva a seguire il fidanzato nei suoi spostamenti e pensava che con il matrimonio potesse vivere di più la coppia. Ripeto che qualche mese prima del matrimonio tra i due c'è stato un forte litigio proprio perché mio fratello si rendeva conto che ..... si stava sempre più avvicinando al mondo dei testimoni di Geova. Mio fratello si lasciò convincere a ritornare con lei perché ..... gli promise, anche in presenza di noi familiari, che ciò non sarebbe mai accaduto. Nonostante tali rassicurazioni mio fratello nutriva nel suo animo serie preoccupazione che ciò potesse sempre accadere. Ma poiché ciò era per lui conditio sine qua non si ripromise che laddove non sarebbero stati rispettati questi patti avrebbe fatto ricorso alla separazione e al divorzio. Per lui era anche di fondamentale importanza che i loro figli ricevessero una educazione cattolica” (Summ. 57 – 58, 4).*

#### LE CIRCOSTANZE

20. Le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti le nozze, offrono validi ed interessanti elementi che suffragano l'assunto attoreo, favorendo la piena plausibilità della sua tesi. Ne ricordiamo alcune più significative:

- la mentalità divorzista dell'attore;
- il fidanzamento vissuto a distanza non ha permesso sia alle parti di conoscersi appieno e sia ad ..... di verificare fino in fondo l'orientamento religioso di .....
- il lungo fidanzamento certamente ha fatto sorgere un obbligo morale da parte dell'attore al matrimonio;
- nei primi tempi, dopo le nozze, i loro rapporti intimi erano chiusi alla prole perché ..... voleva prima verificare la bontà della promessa fattale dalla convenuta;
- la convivenza coniugale si è prolungata perché dalla loro unione è nata una figlia e l'attore ha aspettato che lei diventasse più grande per chiedere la separazione e successivamente il divorzio.

21. Il Difensore del vincolo, ha concluso le proprie Osservazioni rimettendosi alla decisione del Collegio Giudicante, (cf. *Animadv.*, 8, 5).

Pertanto, avendo i sottoscritti Giudici valutato attentamente i fatti di causa, da come si rileva in questa sentenza, ritengono di aver raggiunto la richiesta certezza morale circa la nullità di questo matrimonio.

#### CONCLUSIONE

22. Considerato attentamente quanto è stato esposto sia in diritto che in fatto, Noi sottoscritti Giudici del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello, riuniti legittimamente nella sede del Tribunale, dopo aver invocato il Nome del Signore, pronunciamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio concordato: “*Se consti la nullità del matrimonio in oggetto per l’esclusione dell’indissolubilità da parte dell’attore (can. 1101, § 2, C.D.C.) e tanquam in prima instantia per condizione de futuro apposta dall’attore (can. 1102, C.D.C.) e per errore dell’attore su una qualità della convenuta intesa direttamente e principalmente (can. 1097, § 2, C.D.C.)*”

si debba rispondere, come in effetti rispondiamo:

#### AFFERMATIVAMENTE

per l’esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte dell’attore e per la condizione dallo stesso apposta

#### NEGATIVAMENTE

per errore dell’attore su una qualità della convenuta intesa direttamente e principalmente e, quindi, consta la nullità del matrimonio in oggetto.

È fatto divieto alla parte attrice di passare a nuove nozze *Inconsulto loci Ordinario*.

Pertanto, ordiniamo al personale del Tribunale, cui ciò compete, di pubblicare ed eseguire o far eseguire, ai sensi di legge, questa Nostra sentenza definitiva.

La parte soccombente ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640, C.D.C.).

Un eventuale appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nei termini perentori di 15 giorni utili da questa notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, C.D.C., ed Art. 281, § 1, D.C.) e

proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, C.D.C., ed Art. 284, § 1, *D.C.*).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Cann. 1679 e 1682 § 2, CDC).

Le parti hanno già versato quanto loro dovuto come contribuito obbligatorio al costo della causa.

L'onorario del Patrono di parte attrice è quello stabilito dalle determinazioni circa i compensi in favore degli avvocati e procuratori operanti nei Tribunali Ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale, in vigore del 1° gennaio del 2020.

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello, anno, mese e giorno, come sopra.

- P. Romualdo GAMBALE, Presidente del Collegio
- Dott. Corrado MAURIELLO, Giudice Istruttore e Ponente
- Sac. Juan F. RAMIREZ, Congiudice
- Sig.ra Concetta FEMIA, Notaio